Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Sussiste un onere del produttore di garantire la corretta fase finale e l'impossibilità di "delegare" al trasportatore o ad altri la sua responsabilità?

Risposta (a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani): Si. Alcuni invece ritengono che il produttore dei rifiuti, una volta che ha conferito i rifiuti medesimi ad un trasportatore o ad un altro terzo (ad esempio un acquirente o un intermediario), possa ritenersi completamente deresponsabilizzato in ordine alla corretta destinazione finale dei rifiuti medesimi. In qualche modo si ritiene, infatti, che la vendita o comunque la cessione del rifiuto in senso civilistico produca automaticamente una sorta di auto-deresponsabilizzazione, anche ai fini sanzionatori penali ed amministrativi, circa la sorte del rifiuto medesimo.
Tale interpretazione deve ritenersi del tutto errata. Infatti, secondo i principi europei in materia di rifiuti, ma anche secondo l'ordinamento nazionale, va sottolineato che il produttore di rifiuti conserva l'onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale in via esclusiva e diretta, senza possibilità di "cessione" a terzi, a qualunque titolo, di tale sua veste di responsabilità.
Va sottolineato, al riguardo, che l'eventuale destinazione illegale di rifiuti in senso di smaltimento o recupero illecito è sanzionata penalmente ed è del tutto assurdo ipotizzare che nel nostro ordinamento giuridico possa essere "venduta" la responsabilità penale sulla base di un semplice contratto civilistico. Se a ciò si aggiunge il fatto che tale contrattualità va inserita nel contesto della disciplina europea dei rifiuti che tende comunque a responsabilizzare in primo luogo il produttore, fino alle fasi finali, si conferma la assoluta inesattezza di tale ipotesi interpretativa.
Avalla, se ce ne fosse bisogno, la nostra posizione il fatto che il sistema delineato dalla parte IV del decreto n. 152/2006 pretende che, una volta esaurita la fase del viaggio del rifiuto, la quarta copia del formulario torni esattamente al produttore – mittente, al fine della conferma della esattezza della destinazione. E fa ricadere in capo a costui l'onere di denuncia alla Provincia in caso di mancata ricezione della quarta copia del formulario nei termini di legge, onde attivare le indagini consequenziali del caso.
Conferma ulteriormente tale assunto il fatto che il formulario, al momento iniziale della partenza già dal primo produttore, pretende che venga indicata sia la destinazione che il nominativo dell'impianto finale dedicato. Il che significa che il produttore non può cedere i rifiuti ad un terzo a qualsiasi titolo civilistico e lanciarli verso una destinazione a lui ignota, disinteressandosi così dell'esito finale semplicemente per aver affidato i rifiuti ad un corriere (leggi: il trasportatore iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali), o ad un terzo di altro genere (acquirente, intermediario etc.). È logico che se un privato cittadino conserva sul proprio conto l'onere di indirizzare il proprio piccolo rifiuto domestico verso il sistema di smaltimento urbano (fino al deposito presso il cassonetto a propria cura), a maggior ragione il sistema giuridico di settore pretende che il titolare dell'azienda si faccia carico e controlli tutto il sistema di smaltimento o recupero finale del proprio rifiuto, garantendo all'ordinamento giuridico la corretta destinazione finale del rifiuto medesimo senza possibilità di anomale deleghe a terzi.
Quindi anche il sistema sanzionatorio (amministrativo ma soprattutto penale) ricade sempre in primo luogo direttamente anche a carico del produttore dei rifiuti che ha spedito i medesimi presso una destinazione attraverso canali eventualmente irregolarmente in senso doloso o colposo.

Ciò significa che se anche il decreto 152/2006 non prevede espressamente sanzioni per il produttore che partecipa ad una spedizione di rifiuti o terza destinazione illecita, il fatto che egli sia inevitabilmente responsabile fino al buon esito finale denota come non vi era alcuna necessità di prevedere alcuna sanzione, perché essa è in re ipsa: il primo vero responsabile della destinazione illegale di smaltimento o recupero è certamente il produttore/detentore, che non si è curato di garantire tale esito finale in senso positivo. Seguono poi, nella filiera delle illegalità, i corresponsabili che andranno identificati eventualmente nel trasportatore, nell'intermediario se esiste, nello stoccatore, nel titolare del sito finale e/o altri soggetti omologhi.
Consegue dunque che, in coerenza con quanto sopra espresso, è onere del produttore dei rifiuti contattare preventivamente il titolare del sito finale di smaltimento o recupero verso il quale indirizzare i rifiuti. Ogni destinazione di tale genere, che gli verrà fornita eventualmente da terzi, soggiace alle normali regole in ordine alla responsabilità colposa. Quindi, se il titolare dell'azienda non si cura di verificare con la naturale prudenza connaturale alla fattispecie in esame che la destinazione eventualmente indicata da un terzo (eventualmente trasportatore o intermediario) non sia effettivamente legale e rappresentativa di sito finale dedicato, egli andrà incontro a responsabilità colposa per aver imprudentemente e negligentemente indirizzato i rifiuti verso un sito finale del quale non ha appurato in via diretta e doverosa la esatta collocazione e strutturazione legale. Questa prassi fa parte del suo onere primario di garantire il corretto smaltimento o recupero finale dei rifiuti.

Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

Il presente quesito è tratto dal volume

RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI: TRASPORTO, STOCCAGGIO, DEPOSITI & DINTORNI…
PERCORSO TRA NUOVE REGOLE E PRASSI DI FATTO ALLA LUCE
DEL TESTO UNICO AMBIENTALE

Domande e risposte su aspetti operativi quotidiani
dal punto di vista dei controllori e dei controllati

Quesiti risolti e connessi articoli di approfondimento

di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

Prefazione dell'On. Sauro Turroni

Presidente della Commissione ministeriale per la revisione del T.U. ambientale

DIRITTO ALL'AMBIENTE – EDIZIONI – Maggio 2007

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Maurizio Santoloci - Valentina Vattani
prefazione di Sauro Turroni

Rifiuti solidi e liquidi: trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni... percorso tra nuove regole e prassi di fatto alla luce del testo unico ambientale

Domande e risposte su aspetti operativi
dal punto di vista dei controllori e dei controllati

Quesiti risolti e connessi articoli di approfondimento

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
edizioni

Il nuovo D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. T.U. ambientale) ha creato una rivoluzione normativa di fatto complessa, disarticolata e spesso incomprensibile alla maggior parte degli operatori dei vari settori interessati, a livello pubblico e privato. Nel sistema di gestione dei rifiuti il trasporto ed i depositi all'origine ed in fase intermedia sono i punti fondamentali oggetto degli aspetti più complessi della normativa, letta sia dal punto di vista dei soggetti produttori e gestori sia degli organi pubblici demandati alle autorizzazioni ed ai controlli.
Ed è proprio con la specifica finalità di fornire ad ambedue queste categorie di soggetti (controllati e controllori) un contributo pratico ed operativo sulla lettura ed interpretazione della complessa normativa di settore che è nato questo volume.
Un pratico contributo di chiarificazione su una tematica delicata e spesso disciplinata più da prassi atipiche ed interpretazioni distorte – tramandate tra gli operatori di settore - che dagli effettivi principi giuridici dettati dal nuovo T.U. ambientale.

Con la formula della domanda/risposta si fornisce al lettore un preciso quadro su una serie di temi specifici collegati al trasporto ed ai depositi/stoccaggi connessi, selezionati fra quelli di particolare equivoco gestionale, spesso argomento frequente in incontri e convegni sul tema. I quesiti sono integrati in ciascun capitolo da articoli di approfondimento su tematiche specifiche e di particolare rilievo.

IL VOLUME E' SINERGICO CON UN IMPORTANTE SEMINARIO

PROMOSSO DA "DIRITTO ALL'AMBIENTE"...

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

ULTERIORI INFORMAZIONI SU www.dirittoambiente.net/roma1